

# CONSORZIO UNIVERSITA' E IMPRESA VERCELLI UN.I.VER.

## REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

*(Adottato con delibera dell'organo amministrativo del 11 giugno 2019)*

### Art 1

#### ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

All'Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni (di seguito l'"Albo") si attinge mediante la procedura di cui al presente Codice per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro che non presentano caratteristiche di lavoro subordinato e comunque secondo la normativa vigente, che si rendono necessari per il funzionamento di UN.I.VER.. Per incarichi individuali si intendono:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a professionisti, non iscritti in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il professionista dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera;
- d) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno per oggetto prestazioni di opera intellettuale svolte da persone fisiche che non sono liberi professionisti, senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un complesso unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e organizzati.

### Art 2

#### ORDINAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato 1 al presente Regolamento.
2. I requisiti che consentono l'iscrizione all'Albo sono specificati per ciascun profilo professionale nello schema allegato 2 al presente Codice.
3. I candidati che intendono iscriversi all'Albo inviano la richiesta con le procedure

indicate, nel sito [www.consorziouniver.it](http://www.consorziouniver.it), sotto l'area "Lavora con noi", utilizzando i moduli ivi reperibili. Il modulo di iscrizione, unitamente al curriculum formativo e professionale dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno essere inoltre inviati al Procuratore di UN.I.VER. mediante servizio postale raccomandato, ovvero posta elettronica certificata ovvero consegnati a mano, all'indirizzo di UN.I.VER.: Via Dante Alighieri, 93, 13100 Vercelli, riportando sull'oggetto della mail o sulla busta la dicitura 'Richiesta di iscrizione all'Albo dei Consulenti e Collaboratori Esterni'. Qualora i documenti cartacei non risultino pervenuti a UN.I.VER. entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione inserita nel sito web, questa non sarà considerata ai fini dell'iscrizione all'Albo.

4. Le richieste di iscrizione, come pure gli aggiornamenti dei curricula, profili professionali e le richieste di cancellazione dall'Albo prima della scadenza di cui al successivo comma 8, possono essere inviate in ogni momento. L'aggiornamento dell'Albo avverrà almeno una volta ogni quaranta giorni, con riferimento alle richieste di iscrizione ed alle successive comunicazioni pervenute in forma cartacea. Sarà cura di UN.I.VER. pubblicare periodicamente, ed almeno una volta nell'anno, un avviso relativo all'Albo, con il richiamo alle norme di cui al presente Codice. La pubblicazione del predetto avviso avverrà sul sito web di UN.I.VER..
5. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione fino ad un massimo di tre aree tematiche, nel rispetto dei requisiti richiesti, così come specificati nello schema allegato 2 al presente Codice.
6. L'iscrizione dei candidati all'Albo, nei raggruppamenti di profilo professionale e di area tematica indicati dai candidati stessi, è disposta dal Procuratore di UN.I.VER. previa verifica dei requisiti di cui allo schema allegato 2 del presente Codice. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento ai candidati iscritti all'Albo al 31 dicembre di ogni anno UN.I.VER. può disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza dei requisiti richiesti è tempestivamente comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione.
7. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito web di UN.I.VER., aggiornato nei modi previsti al precedente comma 4.
8. L'iscrizione all'Albo è valida per tre anni dalla data di iscrizione ed è rinnovabile. Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto accreditato dovrà presentare entro 30 giorni dalla scadenza dell'iscrizione una nuova domanda, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo.

## Art. 3

### PROCEDURA DI COMPARAZIONE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Qualora la Commissione intenda conferire un incarico individuale ai sensi del presente Codice, essa procede alla valutazione dei curricula di tutti i candidati iscritti all'Albo alla più recente data di aggiornamento mensile, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente all'incarico da conferire.
2. La valutazione dei curricula è effettuata dalla Commissione sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
3. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi sono stabiliti dalla Commissione, con il parere vincolante del Legale Rappresentante di UN.I.VER. sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento. La Commissione, a mezzo di posta elettronica e di lettera raccomandata, anche a mano, può richiedere ai professionisti iscritti nel profilo professionale e nell'area tematica di interesse di inviare, entro un termine ragionevole deciso dalla stessa, un'offerta economica sulla base dei contenuti, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento.
4. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente disciplinare per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato è invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 2, comma 3. Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, UN.I.VER. può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, e fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo articolo 76 della medesima norma. Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, UN.I.VER. eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa.
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:
  - a) la descrizione dell'attività cui l'incarico si riferisce;
  - b) il profilo professionale e l'area tematica individuati quale ambito di comparazione dei candidati;
  - c) l'avvenuta valutazione dei candidati iscritti all'Albo dell'area tematica attinente;

- d) il nominativo del candidato cui è stato conferito l'incarico;
- e) le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta sui candidati dell'area tematica di interesse.

#### Art. 4

##### PUBBLICITA', ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DI INTERESSI LEGITTIMI

1. Gli avvisi di conferimento degli incarichi sono pubblicati entro l'anno di riferimento sul sito web di UN.I.VER..
2. Gli avvisi devono riportare le seguenti indicazioni:
  - a) tipologia dell'incarico (incarico professionale individuale, altro incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa);
  - b) profilo professionale ed eventuale area tematica entro cui sono stati comparati i candidati;
  - c) estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
  - d) nominativo di membri della Commissione che hanno conferito l'incarico;
  - e) oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
  - f) prestazione d'opera;
  - g) importo del compenso totale lordo prefissato.
3. Gli avvisi restano pubblicati sul sito web UN.I.VER. per non meno di 90 giorni dalla data di pubblicazione. Gli iscritti all'Albo alla data di aggiornamento cui è riferita ciascuna procedura di comparazione sono soggetti qualificati all'esercizio del diritto di accesso agli atti. Il diritto di accesso si esplica nelle forme previste dalle predette norme e dalla legge regionale in materia.
4. Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relative ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate al Procuratore di UN.I.VER..

#### Art. 5

##### DEROGHE ALLA PROCEDURA DI COMPARAZIONE

1. La procedura di comparazione di cui al presente disciplinare non si applica nei seguenti casi:

- a) quando la selezione sia avvenuta mediante specifico bando in cui viene indicato che l'incarico ha come Committente UN.I.VER.;
  - b) quando la selezione sia avvenuta da parte del Comitato Scientifico dei Master, soggetti specificamente equiparati alla Commissione di Selezione;
  - c) quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche di cui allo schema allegato 1 al presente Codice; in tale caso è disposta una specifica procedura di comparazione, previa pubblicazione di un avviso sul sito web UN.I.VER., con l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature, e valutazione dei candidati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente Codice;
  - d) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca, o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), da parte di soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (esperti di chiara fama); l'avviso di conferimento dell'incarico deve essere comunque pubblicato sul sito web, con le specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione.
2. Qualora il numero dei soggetti iscritti all'Albo per uno specifico profilo sia compreso fra soli uno o due membri, la valutazione per l'affidamento dell'incarico avviene a cura dei Commissari Interni senza convocazione della Commissione. E' a discrezione dei Commissari Interni optare per la selezione mediante bando pubblico, coerente con i principi generali indicati all'art. 1 del presente Codice.
  3. Qualora il profilo ricercato non sia considerato nell'Albo o il numero di iscritti a un profilo sia pari a zero si provvederà alla selezione mediante bando pubblico, coerente con i principi generali indicati all'art. 1 del presente Codice.

## Art. 6

### ENTRATA IN VIGORE DELL'ALBO E DISCIPLINA TRANSITORIA

4. L'Albo, ordinato nei modi di cui al presente Codice, è in vigore dalla data di sua prima pubblicazione sul sito web di UN.I.VER..
5. Dalla pubblicazione sul sito web di UN.I.VER. il conferimento di incarichi individuali avviene mediante la procedura comparativa regolata dal presente Codice, nel rispetto dei requisiti in questo previsti, attingendo i nominativi dei candidati dall'Albo.